

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/761 DELLA COMMISSIONE**
del 16 febbraio 2018

che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento delegato (UE) 2020/782 della Commissione del 12 giugno 2020	L 188	14	15.6.2020

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/761 DELLA
COMMISSIONE****del 16 febbraio 2018**

che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)*Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento istituisce i metodi di sicurezza comuni (CSM) di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/798, per la supervisione della gestione della sicurezza da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, una volta che le imprese ferroviarie hanno ottenuto un certificato di sicurezza e i gestori dell'infrastruttura hanno ottenuto un'autorizzazione di sicurezza.

*Articolo 2***Definizione**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «organismo di certificazione di sicurezza»: l'organo responsabile del rilascio di un certificato di sicurezza unico, sia esso l'Agenzia o un'autorità nazionale preposta alla sicurezza;
- b) «problematica residua»: una questione minore individuata durante la valutazione di una domanda di certificato di sicurezza unico o di autorizzazione di sicurezza, che non ne impedisce il rilascio e che può essere rinviata a un controllo successivo.

*Articolo 3***Processo di supervisione**

1. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano il processo di supervisione definito all'allegato I.
2. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza stabiliscono le disposizioni o procedure interne per gestire il processo di supervisione.
3. Ai fini della supervisione, le autorità nazionali preposte alla sicurezza accettano le autorizzazioni, i riconoscimenti o i certificati di prodotti o servizi forniti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura, o dai loro contraenti, partner o fornitori, rilasciati in conformità alla pertinente normativa dell'Unione, come prova della capacità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura di rispettare i requisiti corrispondenti definiti nel regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per il sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 della Commissione (cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale).



Articolo 4

Tecniche di supervisione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza adottano tecniche appropriate, come audit e ispezioni, e selezionano quelle più appropriate nell'ambito della pianificazione delle loro attività di supervisione.

Articolo 5

Legami tra supervisione e valutazione

1. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza che effettua la supervisione utilizza e, se del caso, condivide le informazioni raccolte in merito alla prestazione del sistema di gestione della sicurezza durante le sue attività di supervisione al fine di rinnovare o aggiornare i certificati di sicurezza unici o le autorizzazioni di sicurezza.

2. Qualora non sia competente per l'emissione del certificato di sicurezza unico o dell'autorizzazione di sicurezza, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui al paragrafo 1, su richiesta e dopo aver ricevuto una domanda di rinnovo o di aggiornamento, si coordina tempestivamente con l'Agenzia, che agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, o con la pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza, in caso di infrastruttura transfrontaliera.

In base all'esito del coordinamento di cui al primo comma, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza individua e indirizza le informazioni rilevanti per valutare se il sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura funzioni in modo efficiente. Tali informazioni comprendono almeno:

- a) una descrizione delle non conformità gravi che possono incidere sulla prestazione di sicurezza o creare seri rischi per la sicurezza ed eventuali altri settori che destano preoccupazione individuati nel corso delle attività di supervisione svolte a partire dalla valutazione precedente;
- b) lo stato del piano (o dei piani) d'azione fissato/i dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura al fine di risolvere le non conformità gravi e qualsiasi altro ambito che desta preoccupazione di cui alla lettera a), e le azioni pertinenti che sono state adottate dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza per sorvegliare la risoluzione di tali questioni;
- c) un riepilogo della prestazione di sicurezza dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura operante nel rispettivo Stato membro;
- d) lo stato del piano (o dei piani) d'azione fissato/i dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura al fine di risolvere eventuali problematiche residue di precedenti valutazioni.

▼B*Articolo 6***Competenza del personale coinvolto nella supervisione**

1. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza si assicurano che il personale coinvolto nella supervisione disponga delle seguenti competenze:

- a) conoscenza del quadro normativo pertinente applicabile alla supervisione;
- b) conoscenza del funzionamento del sistema ferroviario;
- c) livello adeguato di analisi critica;
- d) esperienza nella supervisione di un sistema di gestione della sicurezza o di un sistema analogo del settore ferroviario oppure di un sistema di gestione della sicurezza di un settore che presenta caratteristiche tecniche e operative equivalenti;
- e) capacità ed esperienza nello svolgimento di colloqui;
- f) capacità di risolvere problemi, comunicare e lavorare in gruppo.

2. In caso di lavoro di gruppo le competenze possono essere condivise tra i membri del gruppo.

3. Al fine di garantire la corretta applicazione del paragrafo 1, le autorità nazionali preposte alla sicurezza istituiscono un sistema di gestione delle competenze comprendente:

- a) l'elaborazione di profili di competenza per ogni lavoro, posizione o ruolo;
- b) l'assunzione del personale in conformità ai profili di competenza stabiliti;
- c) il mantenimento, lo sviluppo e la valutazione delle competenze del personale in conformità ai profili di competenza stabiliti.

*Articolo 7***Criteri decisionali**

1. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza stabilisce e pubblica i criteri decisionali sul modo di valutare la corretta applicazione del sistema di gestione della sicurezza da parte di un'impresa ferroviaria o di un gestore dell'infrastruttura e l'efficacia del sistema di controllo della sicurezza nel controllare i rischi per la sicurezza associati alle attività dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura.

Tali criteri comprendono informazioni sul modo in cui l'autorità nazionale preposta alla sicurezza gestisce le non conformità riscontrate dal sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria e/o del gestore dell'infrastruttura.

2. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza adotta e pubblica una procedura che descrive in dettaglio il modo in cui le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura ed eventuali altre parti interessate possono presentare ricorso in merito a decisioni adottate durante le attività di supervisione.

▼B*Articolo 8***Coordinamento tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza e cooperazione con altre autorità o altri organismi**

1. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza coinvolte nella supervisione di un gestore di una o più infrastrutture transfrontaliere o di un'impresa ferroviaria che opera in più di uno Stato membro coordinano le loro attività di supervisione a norma dell'articolo 17, paragrafi 7 e 9, della direttiva (UE) 2016/798.

Una volta emesso un certificato di sicurezza unico o un'autorizzazione di sicurezza, le autorità nazionali preposte alla sicurezza decidono sollecitamente quale di esse debba assumere un ruolo guida nel coordinamento della supervisione della corretta applicazione e dell'efficacia del sistema di gestione della sicurezza, fermi restando gli obblighi cui le autorità nazionali preposte alla sicurezza sono soggette a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere d) e j), e dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2016/798.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali preposte alla sicurezza mettono a punto procedure basate sul quadro per il coordinamento e la supervisione congiunta di cui all'allegato II.

3. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza realizzano inoltre intese di cooperazione con organismi investigativi nazionali, con organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e con altre autorità o altri organismi pertinenti.

*Articolo 9***Abrogazione**

Il regolamento (UE) n. 1077/2012 è abrogato con effetto a decorrere dal 16 giugno 2019.

*Articolo 10***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼M1

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019.

L'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, si applicano tuttavia a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la proroga del termine di recepimento di detta direttiva e che non hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, l'ulteriore proroga del termine di recepimento.

L'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2020 negli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, l'ulteriore proroga del termine di recepimento di detta direttiva.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



ALLEGATO I

Processo di supervisione di cui all'articolo 3

1. INFORMAZIONI GENERALI

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve elaborare un processo strutturato e verificabile per l'intera attività, che tenga conto degli elementi riportati qui di seguito. Ciò garantisce che il processo di supervisione sia iterativo e risponda alla necessità di un miglioramento continuo, come si vede nel diagramma riportato in appendice.

2. ELABORAZIONE DI UNA STRATEGIA E DI UN PIANO O PIÙ PIANI DI SUPERVISIONE

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve:

- a) raccogliere e analizzare i dati/le informazioni provenienti da una varietà di fonti come contributo alla definizione della strategia e del piano o dei piani. Tali fonti possono includere informazioni raccolte nel corso della valutazione dei sistemi di gestione della sicurezza, i risultati di precedenti attività di supervisione, informazioni tratte dalle autorizzazioni di sottosistemi o veicoli, relazioni/raccomandazioni di organismi nazionali di investigazione relative a incidenti, altre relazioni o altri dati relativi a incidenti, relazioni annuali sulla sicurezza stilate dalle imprese ferroviarie o dai gestori dell'infrastruttura e destinate alle autorità nazionali preposte alla sicurezza, relazioni annuali sulla manutenzione da parte di soggetti responsabili della manutenzione, denunce di cittadini e altre fonti pertinenti;
- b) individuare nella strategia di supervisione le aree di rischio che si prestano a interventi di supervisione mirati, comprese quelle derivanti dall'integrazione e dalla gestione di fattori umani e organizzativi, se del caso;
- c) elaborare uno o più piani di supervisione, indicando in che modo essi attueranno la strategia di supervisione durante il periodo di validità dei certificati di sicurezza unici e delle autorizzazione di sicurezza;
- d) formulare una stima iniziale delle risorse necessarie per attuare il piano o i piani sulla base delle aree di intervento individuate;
- e) assegnare le risorse necessarie all'attuazione del piano o dei piani;
- f) trattare nella strategia e nel piano (o piani) di supervisione tutte le questioni legate alle operazioni o all'infrastruttura transfrontaliera (o alle infrastrutture transfrontaliere), coordinandosi con altre autorità nazionali preposte alla sicurezza.

3. COMUNICAZIONE DELLA STRATEGIA E DEL PIANO O DEI PIANI DI SUPERVISIONE

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve:

- a) comunicare gli obiettivi generali della strategia di supervisione e fornire una spiegazione generale del piano o dei piani alle imprese ferroviarie o ai gestori dell'infrastruttura pertinenti e, se del caso, ad altri soggetti interessati;
- b) fornire alle imprese ferroviarie o ai gestori dell'infrastruttura interessati un'illustrazione generale delle modalità di attuazione del piano o dei piani di supervisione.

4. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve:

- a) attuare il piano o i piani;
- b) adottare misure proporzionate per affrontare eventuali inosservanze degli obblighi giuridici cui sono soggetti imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura, compresa l'emissione di avvisi urgenti in materia di sicurezza e l'adozione di misure di sicurezza temporanee quando necessario;

▼B

- c) valutare il livello di adeguatezza con cui l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura ha elaborato e applicato il piano o i piani d'azione per porre rimedio, entro un lasso di tempo specifico, a eventuali casi di non conformità o problematiche residue;
- d) documentare i risultati delle sue attività di supervisione.

5. RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve:

- a) condividere i risultati delle sue attività di supervisione con le imprese ferroviarie o i gestori dell'infrastruttura interessati, individuando le aree in cui l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura presenta delle non conformità e le aree che rappresentano buone pratiche per il miglioramento della sicurezza;
- b) disporre di una visione d'insieme delle prestazioni di sicurezza delle singole imprese ferroviarie o dei singoli gestori dell'infrastruttura operanti nel rispettivo Stato membro;
- c) pubblicare le proprie opinioni in merito alla prestazione di sicurezza complessiva nel rispettivo Stato membro e comunicarle alle parti interessate;
- d) pubblicare le proprie opinioni in merito all'efficacia del quadro normativo in materia di sicurezza e comunicarle alle parti interessate;
- e) utilizzare e, se del caso, condividere con l'Agenzia che agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza o con la pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza, in caso di infrastruttura transfrontaliera, le informazioni relative alle prestazioni del sistema di gestione della sicurezza raccolte durante la supervisione delle imprese ferroviarie o dei gestori dell'infrastruttura prima di effettuare una nuova valutazione della domanda di rinnovo o di aggiornamento del certificato di sicurezza unico o dell'autorizzazione di sicurezza;
- f) se del caso, adottare provvedimenti di esecuzione, verificare se sussistano le condizioni per limitare o revocare il certificato di sicurezza unico o l'autorizzazione di sicurezza e, qualora non sia responsabile in prima persona dell'emissione di tali documenti, informarne l'autorità competente.


6. RIESAME DELLE ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE

Sulla base delle informazioni raccolte e dell'esperienza acquisita nel corso delle attività di supervisione e della prestazione di sicurezza sia a livello individuale, sia a livello di Stato membro, a scadenze regolari l'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve:

- a) effettuare un riesame della strategia e del piano o dei piani di supervisione per verificare che le attività mirate originarie, l'uso di dati/informazioni provenienti da una varietà di fonti, i risultati della supervisione e la distribuzione delle risorse siano adeguati, modificando se necessario le priorità;
- b) rivedere il piano o i piani, se necessario, e valutare l'impatto delle modifiche sulla strategia di supervisione;
- c) trasmettere, se necessario, valutazioni e proposte al rispettivo Stato membro per porre rimedio a eventuali lacune del quadro normativo.

▼B

Appendice



▼B*ALLEGATO II***Quadro per il coordinamento e la supervisione congiunta di cui all'articolo 8, paragrafo 2**

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono sviluppare accordi sulla base dei seguenti principi ed elementi specifici:

1. Concordare quali imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura operano in modo tale da richiedere una supervisione coordinata o congiunta.
2. Concordare la lingua (o le lingue) e il livello di riservatezza delle informazioni da usare per le loro intese di coordinamento.
3. Concordare le informazioni oggetto di scambio e un calendario degli scambi:
 - a) scambiare informazioni pertinenti relative alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura individuati al punto 1 e condividere i risultati della loro attività di valutazione;
 - b) fornire copie delle autorizzazioni di sicurezza, se del caso;
 - c) condividere i risultati di attività di supervisione collegate, comprese decisioni e azioni esecutive, se del caso;
 - d) condividere informazioni relative alla prestazione di sicurezza delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura individuati al punto 1 in ciascuno Stato membro.
4. Condividere criteri decisionali:
 - a) condividere informazioni relative al modo in cui ciascuna autorità nazionale preposta alla sicurezza definisce gli obiettivi delle proprie attività per ciascuna impresa ferroviaria e ciascun gestore dell'infrastruttura interessato come parte del piano di supervisione;
 - b) stabilire un dialogo tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza in merito alle proposte per affrontare le non conformità gravi.
5. Gestire il coordinamento:
 - a) condividere le strategie e i piani di supervisione esistenti;
 - b) individuare punti di interesse e/o problemi comuni;
 - c) pianificare in modo efficiente iniziative individuali, coordinate o comuni senza causare inutili disagi alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura ed evitando una sovrapposizione di tali iniziative.
6. Concordare quale o quali autorità nazionali preposte alla sicurezza siano incaricate di seguire le azioni mirate ad affrontare problematiche residue che sono state differite per la supervisione, se del caso.
7. Concordare gli ambiti da trattare in maniera coordinata o congiunta:
 - a) individuare i principali rischi per le pertinenti imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura che devono essere trattati in maniera coordinata o congiunta;

▼B

- b) concordare quale autorità nazionale preposta alla sicurezza guiderà le attività in quale materia, se del caso, sulla base di criteri chiaramente individuati;
 - c) concordare quali tipi di attività congiunte di supervisione intraprendere, se del caso;
 - d) concordare il modo in cui le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura dovrebbero essere informati delle intese e degli accordi in corso tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza.
8. Condividere le buone pratiche:
- a) sviluppare accordi per la revisione e il coordinamento, a scadenze regolari, delle attività di supervisione per le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura interessati;
 - b) sviluppare accordi per valutare l'efficacia del coordinamento e della cooperazione tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza, compresa l'Agenzia, se del caso.